



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|                |   |
|----------------|---|
| (BA) TUCCI     | Presidente  |
| (BA) CAMILLERI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) PAGNONI   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) DI RIENZO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) POSITANO  | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 19/12/2017

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 21/02/2008 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 12/06/2014, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- in applicazione del criterio proporzionale, il rimborso di complessivi € 4.818,61, di cui € 516,90 per commissioni bancarie, € 3.483,17 per commissioni di intermediazione, € 818,55 per premio assicurativo;
- il rimborso delle spese sostenute per la presentazione del ricorso e la rifusione delle spese per assistenza difensiva, quantificate in € 200,00;
- il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

Costitutosi tardivamente, l'intermediario chiede di dichiarare l'improcedibilità del ricorso in quanto non riveste più la qualifica di intermediario finanziario e, di conseguenza, non partecipa più al sistema ABF. Precisa infatti di essere stato cancellato d'ufficio dagli Albi Elenco Generale ex art. 106 TUB ed Elenco Speciale ex art. 107 del D.Lgs. 385/93, a conclusione del periodo transitorio disciplinato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 141/2010.

Peraltro, in sede di riscontro al reclamo la resistente eccepiva:

- la previsione nella documentazione contrattuale di non rimborsabilità delle commissioni, da considerare come "un unicum inscindibile e non soggetto a maturazione";



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la natura up-front delle commissioni di intermediazione, in quanto comprensive anche della provvigione dell'agente e, quindi, dirette a remunerare attività preliminari alla concessione del prestito; peraltro, ancorché non dovute, in sede di conteggio estintivo rimborsava a tale titolo l'importo di € 304,48;
- il difetto di legittimazione passiva per ciò che concerne il rimborso della quota parte non maturata delle commissioni bancarie, avendo agito in qualità di mandatario; in ogni caso, evidenziava la loro non retrocedibilità in quanto integranti il corrispettivo di attività sostanzialmente up front. Peraltro, ancorché non dovute, in sede di conteggio estintivo rimborsava a tale titolo l'importo di € 170,70;
- il difetto di legittimazione passiva per quanto riguarda il premio assicurativo e, comunque, il ristoro dello stesso in sede di conteggio estintivo, quantificato in € 337,17.

## DIRITTO

Con riferimento all'eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso per intervenuta cancellazione dell'intermediario dal relativo Albo, il Collegio la giudica infondata, in quanto la cancellazione nella specie è intervenuta dopo la presentazione del ricorso e per consolidata giurisprudenza dell'Arbitro la legittimazione passiva si radica al momento della proposizione del ricorso (tra le altre, cfr. Collegio di Roma, decisione n. 12988/2017).

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Nel caso di specie, il Collegio rileva come il ricorrente non abbia versato in atti copia del contratto, ma solo il relativo documento di sintesi. Al riguardo, però, osserva il Collegio come tale documento sia stato trasmesso dall'intermediario al ricorrente in esito a un'espressa richiesta di rilascio di una copia contrattuale avanzata dal primo, soddisfatta solo in parte dal secondo.

Alla luce di quanto sopra esposto, in linea con il richiamato orientamento dell'Arbitro, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio ritiene che le commissioni bancarie e di intermediazione previste nel contratto di finanziamento (rispettivamente alle lettere c - e del documento di sintesi) abbiano natura recurring in quanto le relative clausole appaiono opache essendo prive di una dettagliata indicazione delle attività remunerate attraverso tali voci di costo.

Con riguardo alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi non maturati, il Collegio ritiene che siffatti costi, avendo natura recurring in quanto commisurati alla durata del prestito, devono essere restituiti per la parte non maturata secondo il criterio del *pro rata temporis*. L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario con riferimento agli oneri assicurativi è, infatti, infondata, in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione (ex multis cfr. ABF Napoli, n. 1348/2016).



Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

| rate pagate                                     | 76 | rate residue | 44 | Importi  | Metodo pro quota | Rimborsi già effettuati | Residuo         |
|---|----|--------------|----|----------|------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Oneri sostenuti</b>                          |    |              |    |          |                  |                         |                 |
| <i>Commissioni bancarie</i>                     |    |              |    | 1.195,83 | 438,47           | 170,70                  | 267,77          |
| <i>Commissioni di intermediazione</i>           |    |              |    | 6.587,21 | 2.415,31         | 304,48                  | 2.110,83        |
| <i>Rimborso premi assicurativi rischio vita</i> |    |              |    | 2.009,94 | 736,98           | 337,17                  | 399,81          |
| <b>Totale</b>                                   |    |              |    |          |                  |                         | <b>2.778,41</b> |

Per maggiore completezza, il Collegio rileva come l'importo risultante dal prospetto non coincida con le richieste di parte ricorrente (€ 4.818,61), in quanto quest'ultima ha effettuato i calcoli sulla base del pro rata temporis assumendo che l'estinzione anticipata sia avvenuta non alla 76ma rata (come si evince dal conteggio prodotto dallo stesso ricorrente), bensì alla 51ma.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.778,41, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI